Conto corrente con la Posta

Anno 77° — Numero 48

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

Roma - Giovedì, 27 febbraio 1936 - Anno XIV

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I)	»	72	45	31.50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.
Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.
Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Corso Umberto I (angolo Piazza S. Marcello) e Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.
Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA - presso la Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1936

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 9 gennaio 1936-XIV, n. 240.
Conversione in legge del R. decreto-legge 16 maggio 1935-XIII, n. 932, concernente l'autorizzazione agli Istituti che esercitano il credito agrario in provincia di Modena a concedere la ratizzazione dei prestiti agrari di esercizio accordati agli agricoltori della provincia stessa.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico. — È convertito in legge il R. decreto-legge 16 maggio 1935-XIII, n. 932, concernente l'autorizzazione agli Istituti che esercitano il credito agrario in provincia di Modena a concedere la ratizzazione dei prestiti agrari di esercizio accordati agli agricoltori della provincia stessa.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 9 gennaio 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — ROSSONI — SOLMI.

Visto, *il Guardasigilli:* SOLMI.

LEGGE 9 gennaio 1936-XIV, n. 241.

Conversione in legge del R. decreto-legge 27 giugno 1935-XIII, n. 1358, concernente l'abrogazione delle disposizioni relative a contributi straordinari a favore degli agricoltori.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico. — È convertito in legge il R. decreto-legge 27 giugno 1935-XIII, n. 1358, concernente l'abrogazione delle disposizioni relative a contributi straordinari a favore degli agricoltori.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 9 gennaio 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — ROSSONI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

LEGGE 9 gennaio 1936-XIV, n. 242.

Conversione in legge del R. decreto-legge 27 giugno 1935-XIII, n. 1433, che istituisce il ruolo degli ufficiali e della forza in congedo della Milizia nazionale forestale.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico. — È convertito in legge il R. decreto-legge 27 giugno 1935-XIII, n. 1433, che istituisce il ruolo degli ufficiali e della forza in congedo della Milizia nazionale forestale.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 9 gennaio 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — ROSSONI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

LEGGE 16 gennaio 1936-XIV, n. 243.

Conversione in legge del R. decreto-legge 10 ottobre 1935-XIII, n. 2039, concernente la disciplina della dezuccherazione del melasso.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico. — È convertito in legge il R. decreto-legge 10 ottobre 1935-XIII, n. 2039, concernente la disciplina della dezuccherazione del melasso.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 16 gennaio 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL — SOLMI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

LEGGE 27 gennaio 1936-XIV, n. 244.

Conversione in legge del R. decreto-legge 18 aprile 1935-XIII, n. 648, concernente il conferimento di autonomia amministrativa ad alcuni organi dell'Amministrazione centrale della guerra.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico. — È convertito in legge il R. decreto-legge 18 aprile 1935-XIII, n. 648, concernente il conferimento di autonomia amministrativa ad alcuni organi dell'Amministrazione centrale della guerra.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 27 gennaio 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

LEGGE 27 gennaio 1936-XIV, n. 245.

Conversione in legge del R. decreto-legge 10 ottobre 1935-XIII, n. 1998, concernente l'aggiornamento della legge 20 dicembre 1932, n. 1849, sulle servitù militari.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico. — È convertito in legge il R. decreto-legge 10 ottobre 1935-XIII, n. 1998, relativo all'aggiornamento della legge 20 dicembre 1932, n. 1849, sulle servitù militari.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 27 gennaio 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

REGIO DECRETO-LEGGE 3 febbraio 1936-XIV, n. 246.

Assegnazione di un contributo annuo straordinario all'Opera nazionale combattenti per i fini di assistenza ai reduci di guerra ed alle famiglie dei caduti in guerra.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il regolamento legislativo per l'ordinamento e le funzioni dell'Opera nazionale per i combattenti, approvato con R. decreto-legge 16 settembre 1926-IV, n. 1606;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di provvedere all'assegnazione di un contributo straordinario annuo a favore di detto Ente per metterlo in grado di corrispondere ai suoi fini di assistenza in favore dei reduci di guerra e delle famiglie dei caduti in guerra;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. — Il Capo del Governo è autorizzato a concedere, annualmente, con decreto da emanarsi di concerto col Ministro per le finanze, un contributo straordinario a favore dell'Opera nazionale combattenti, nella misura necessaria per il raggiungimento dei fini assistenziali previsti dal regolamento legislativo approvato con R. decreto-legge 16 settembre 1926-IV, n. 1606, qualora le rendite dell'Opera non presentino un margine sufficiente.

Il contributo di cui al precedente comma non potrà eccedere la somma occorrente per costituire, insieme con le rendite predette, l'importo massimo di L. 7.000.000.

Il Ministro per le finanze è autorizzato a provvedere alle variazioni di bilancio occorrenti per l'esecuzione del presente decreto, che ha effetto dall'anno 1936-XIV.

Il presente decreto andrà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge. Il Capo del Governo, proponente, è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 febbraio 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 febbraio 1936 - Anno XIV
Atti del Governo, registro 369, foglio 123. — MANCINI.

REGIO DECRETO 6 febbraio 1936-XIV, n. 247.
Nuove concessioni di temporanea importazione.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il testo delle disposizioni sulle importazioni ed esportazioni temporanee, approvato col R. decreto-legge 18 dicembre 1913, n. 1453, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, ed il relativo regolamento approvato col R. decreto 6 aprile 1922, n. 547;
Viste le successive modificazioni al testo delle disposizioni suddette;
Visto l'art. 3, n. 1, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Sentito il Comitato consultivo per le importazioni ed esportazioni temporanee, istituito con l'art. 1 del R. decreto 14 giugno 1923, n. 1313, successivamente modificato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto col Ministro per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo.

Art. 1. — Alle merci ammesse alla importazione temporanea per essere lavorate, giusta la tabella 1ª annessa al R. decreto-legge 18 dicembre 1913, n. 1453, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, sono aggiunte le seguenti:

Qualità della merce	Scopo per il quale concessa la temporanea importazione	Quantità minima ammessa alla T.I.	Termine massimo per la riesportazione
Caseina al caglio	per la fabbricazione di galatite, proteolite e simili (concessione valevole fino al 31 marzo 1938). .	Kg. 100	4 mesi
Laminati di rame elettrolitico greggi	per la fabbricazione di fili, treccie e piattine (concessione valevole fino al 31 marzo 1938)	Kg. 100	1 anno
Laminati di bronzo	per la fabbricazione di fili per telefono (concessione valevole fino al 31 marzo 1938)	Kg. 100	1 anno
Astine di filo di bronzo composte da diverse spirali sovrapposte, l'ultima delle quali ha un leggero rivestimento di metallo dorato	per la fabbricazione di montature di occhiali (concessione valevole fino al 31 marzo 1938)	Kg. 50	1 anno
Olio di colza, colofonia e oli minerali	per la fabbricazione, insieme ad altri oli e grassi, di lubrificanti speciali (concessione valevole fino al 31 marzo 1938)	Kg. 500	1 anno
Ghisa in pani e in rottami	per la fabbricazione di inceppature per campane (concessione valevole fino al 31 marzo 1938) . . .	Kg. 500	1 anno
Olio minerale lubrificante speciale con viscosità a gradi 50 anidro e privo di acidi	per la fabbricazione di cavi elettrici (concessione valevole fino al 31 marzo 1938)	Kg. 500	1 anno
Semi di zucca	per essere tostati (concessione valevole fino al 31 marzo 1938). . .	Kg. 500	6 mesi

Art. 2. — L'importazione temporanea di linters idrofilizzati per la fabbricazione della fibra artificiale all'acetato di cellulosa, concessa in via provvisoria col R. decreto-legge 22 gennaio 1931, n. 66, convertito nella legge 9 aprile 1931, n. 455, è estesa, fino al 31 marzo 1937, alla fabbricazione di acetato di cellulosa.
Quantità minima ammessa alla importazione temporanea: chilogrammi 500.
Termine massimo per la riesportazione: 6 mesi.
Art. 3. — Il presente decreto entrerà in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.
Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge di conversione.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 febbraio 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 febbraio 1936 - Anno XIV
Atti del Governo, registro 369, *foglio* 117. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 6 febbraio 1936-XIV, n. 248.
Importazione in franchigia, fino al 30 giugno 1936-XIV, di quintali 100.000 di frumento destinato all'alimentazione del pollame.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la tariffa generale dei dazi doganali, approvata col R. decreto-legge 9 giugno 1921, n. 806, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e successive modificazioni;
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di modificare il trattamento doganale del grano destinato alla pollicultura rurale;
Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto con i Ministri per le corporazioni e per l'agricoltura e foreste;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — Il frumento (voce 64 della vigente tariffa doganale), destinato all'alimentazione del pollame, è ammesso, fino al 30 giugno 1936-XIV e per un contingente massimo di quintali 100.000 all'importazione nel Regno in esenzione da diritti di confine.
Il Ministro per le finanze stabilirà le condizioni e le norme per l'applicazione della concessione di che al precedente comma.
Art. 2. — Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge ed entrerà in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.
Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 febbraio 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL — ROSSONI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 febbraio 1936 - Anno XIV
Atti del Governo, registro 369, *foglio* 106. — MANCINI.

REGIO DECRETO 3 febbraio 1936-XIV, n. 249.
Autorizzazione all'Istituto « Giuseppe Toniolo » di studi superiori, in Milano, ad accettare una donazione.

N. 249. R. decreto 3 febbraio 1936, col quale, sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, l'Istituto « Giuseppe Toniolo » di studi superiori in Milano, viene autorizzato ad accettare la donazione di alcuni immobili, disposta in suo favore dalla Santa Sede.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 febbraio 1936 - Anno XIV

REGIO DECRETO 3 febbraio 1936-XIV, n. 250.
Modificazioni al R. decreto 23 ottobre 1922, n. 1509, ed approvazione del nuovo statuto organico della Fondazione « Comandante Angelo Levi-Bianchini ».

N. 250. R. decreto 3 febbraio 1936, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per la marina, vengono apportate modificazioni al R. decreto 23 ottobre 1922, n. 1509, e viene approvato il nuovo statuto organico della Fondazione « Comandante Angelo Levi-Bianchini ».

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 febbraio 1930 - Anno XIV

REGIO DECRETO 27 gennaio 1936-XIV, n. 251.
Autorizzazione alla Regia scuola industriale di tirocinio di Monfalcone ad acquistare un fabbricato.

N. 251. R. decreto 27 gennaio 1936, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, la Regia scuola industriale di tirocinio di Monfalcone viene autorizzata ad acquistare dal signor Pasquale Cignitti, al prezzo di L. 26.143,15, un fabbricato adiacente alla Scuola da adattare ad uso officine.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 febbraio 1936 - Anno XIV

REGIO DECRETO 30 gennaio 1936-XIV.
Proroga della straordinaria gestione della Cassa Mutua Infortuni Agricoli di Palermo.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduto il R. decreto 28 maggio 1934-XII, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno n. 150 del 27 giugno 1934-XII, col quale vennero sciolti il Consiglio di amministrazione e gli altri Organi elettivi della Cassa Mutua Infortuni Agricoli di Palermo, e venne nominato un Regio commissario per la durata di mesi tre;

Veduti i Regi decreti 13 settembre 1934-XII, 10 gennaio 1935-XIII, 6 maggio 1935-XIII, 26 luglio 1935-XIII e 14 novembre 1935-XIV, coi quali veniva prorogata complessivamente di 16 mesi la durata in carica del predetto commissario;

Ritenuta la opportunità di prorogare ancora la gestione commissariale;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per le corporazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. — La durata in carica del cav. Enrico Itoyz, quale Regio commissario della Cassa Mutua Infortuni Agricoli di Palermo è prorogata di altri tre mesi.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dato a Roma, addì 30 gennaio 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 febbraio 1936 - Anno XIV
Registro 1 Corporazioni, foglio n. 130

(444)

DECRETO MINISTERIALE 13 febbraio 1936-XIV.
Variazioni allo stato di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio speciale degli Uffici del lavoro portuale.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto-legge 24 settembre 1931-IX, n. 1277, convertito, con modificazioni, nella legge 3 marzo 1932-X, n. 269, contenente le norme intese a regolare la gestione amministrativa e contabile degli Uffici del lavoro portuale e dei fondi relativi;

Visto il decreto interministeriale 17 ottobre 1934-XII, col quale venne approvato lo stato di previsione della entrata e della spesa del bilancio speciale degli Uffici del lavoro portuale per l'esercizio finanziario 1935-36;

Visto i decreti interministeriali 19 dicembre 1935-XIV, e 26 dicembre 1935-XIV, coi quali vennero approvate variazioni allo stato di previsione della spesa del predetto bilancio per l'esercizio finanziario 1935-36;

Considerata la necessità di apportare alcune variazioni al bilancio suddetto;

Decreta:

È approvata l'annessa tabella, con la quale sono apportate alcune variazioni allo stato di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio speciale degli Uffici del lavoro portuale per l'esercizio finanziario 1935-36.

Roma, addì 13 febbraio 1936 - Anno XIV

Il Ministro per le finanze: DI REVEL. — *Il Ministro per le comunicazioni:* BENNI.

Tabella di variazioni allo stato di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio speciale degli Uffici del lavoro portuale per l'esercizio finanziario 1935-36.

ENTRATA.

In aumento:

Cap. n. 5 — Prelevamento dal « Fondo di riserva », di cui all'art. 4 del R. decreto-legge 21 settembre 1931, n. 1277, convertito, con modificazioni, nella legge 3 marzo 1932-X, n. 269 . . . . L. 200.000

SPESA.

In aumento:

Cap. n. 3 — Spese per provvedimenti atti a promuovere l'elevazione fisica e morale delle maestranze portuali, ecc. . . . . L. 200.000

Roma, addì 13 febbraio 1936 - Anno XIV

Il Ministro per le finanze: DI REVEL. — *Il Ministro per le comunicazioni:* BENNI.

(469)

DECRETO MINISTERIALE 17 gennaio 1936-XIV.
Modificazioni alle vigenti norme sulle zone vietate alla navigazione aerea.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'AERONAUTICA E PER LE COLONIE

Visto il R. decreto-legge 20 agosto 1923-I, n. 2207, convertito in legge con la legge 31 gennaio 1926-IV, n. 753, contenente norme per la navigazione aerea;

Visto il regolamento per la navigazione aerea approvato col R. decreto 11 gennaio 1925-III, n. 356;

Visto il decreto Ministeriale 21 giugno 1934-XII, che determina l'elenco delle zone del territorio nazionale vietate alla navigazione aerea, modificato dal decreto Ministeriale 26 settembre 1935-XIII;

Visto il decreto Ministeriale 13 maggio 1935-XIII, che stabilisce l'elenco degli aeroporti, doganali e non doganali, aperti al traffico aereo civile, modificato dal decreto Ministeriale 11 ottobre 1935-XIII;

Di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Decreta:

Art. 1. — Le norme relative alla zona vietata di Cagliari, contenute nell'Allegato *A* al decreto Ministeriale 21 giugno 1934, sono così modificate:

« XI ZONA - CAGLIARI.

« Il volo è vietato sulla zona compresa tra la linea passante per Portixeddu, M. Cuccurdoni Mannu, Decimomannu, Monte Sette Fraris (M. dei Sette Fradi), Brancu Santiuta, Villasimius; le isole di San Pietro e Sant'Antioco; la costa del golfo di Cagliari da Capo Carbonara a Capo di Pula; la costa da Capo di Pula a punta di Cala Piombo e da Capo Altano a Portixeddu, nonchè sulle acque territoriali corrispondenti alle isole e alle coste suddette.

« Nella zona vietata di Cagliari trovansi l'aeroporto doganale per aeroplani e quello per idrovolanti di Elmas.

« Gli aeromobili diretti a questi aeroporti dovranno, per accedervi e per partirne, seguire una delle seguenti rotte:

« *a*) Decimomannu-aeroporto di Elmas, a quota non superiore a metri 300;

« *b*) avvicinarsi al limite della zona vietata a cinque miglia a sud di Capo Sant'Elia, e, a quota non superiore a metri 200, puntare sulla Maddalena (estremo sud-ovest dello stagno di Cagliari); giunti su questa località, dirigere direttamente sull'aeroporto ».

La cartina relativa a tale zona, contenuta nell'Allegato *B* al suddetto decreto, è sostituita da quella annessa al presente decreto (allegato 1).

Art. 2. — Le norme relative alla zona vietata di Tobruch, contenute nell'art. 1 del decreto Ministeriale 26 settembre 1935, sono sostituite dalle seguenti prescrizioni:

« XIX ZONA - TOBRUCH E MARMARICA.

« Il volo è vietato sulla zona compresa tra la linea passante per Amseat, Bir Sceferzen, Bir el Gobi, Bir bu Usceia, Mechili, Derna e sulle acque territoriali corrispondenti alla costa suddetta.

« L'atterraggio nell'aeroporto di Amseat è obbligatorio per tutti gli aeroplani che entrano nel territorio libico o che ne escono.

« Gli aeromobili sorvolanti il territorio della Libia orientale, fra Amseat e Bengasi, devono seguire la rotta obbligatoria seguente:

« da Amseat a Bir Sceferzen: il reticolato di confine;

« da Bir Sceferzen a Bir bu Usceia: la pista Trigh-el-Abd, che non deve essere sorvolata a quota superiore ai 200 metri;

« da Bir bu Usceia a Mechili: la pista Enver Bey;

« da Mechili a Bengasi: nessuna limitazione.

« Il sorvolo della ridotta di Mechili deve avvenire a quota non superiore ai 200 metri, e, per favorire l'identificazione, gli aeromobili devono compiere un giro completo su tale località.

« Gli aeromobili civili nazionali adibiti ai servizi di navigazione aerea fra la Libia e l'Egitto sono autorizzati a fare scalo a Tobruch quando ciò sia reso necessario da circostanze di forza maggiore. In tali circostanze, il comandante dell'aeromobile, per mezzo della radio, preavvisa dell'approdo il comando dell'aeroporto, il quale dispone perchè l'equipaggio, i viaggiatori ed i relativi bagagli siano sottoposti a rigorosa visita per la verifica del materiale fotografico eventualmente trasportato ».

La cartina relativa alla zona vietata di Tobruch, contenuta nell'Allegato 2 al suddetto decreto, è sostituita da quella annessa al presente decreto (allegato 2).

Art. 3. — Alle norme contenute nell'Allegato *A* al decreto Ministeriale 21 giugno 1934-XII, che determina le zone del territorio nazionale delle quali è vietato il sorvolo, sono aggiunte le seguenti prescrizioni:

« XX ZONA - SOMALIA ITALIANA.

« A) Salvo il disposto della successiva lettera B) è vietato il sorvolo della Somalia italiana, ed in particolare delle zone e delle località che seguono:

« a) la zona compresa fra la linea di confine terrestre e la congiungente le località: Kisimaio, Gelib, Dugiuma, Bardera, Dinsor, Baidoa, Oddur, Tigieglò, Gigiei, Sinadogò, Uargalo, Geriban, Callis, Gardò, Iredamo, Bender Kassim;

« b) le località: Kisimaio, Brava, Merca, Mogadiscio, Villabruzzi, Boluburti, entro un raggio di quattro chilometri dalle località stesse.

« B) Per la circolazione degli aeromobili nella Somalia italiana si osservano le seguenti disposizioni:

« 1. - *Punti di attraversamento del confine*:

« I confini della colonia possono essere attraversati in volo esclusivamente nei passaggi e lungo le rotte sottoindicate:

« a) *confine fra il Kenia e la Somalia italiana*. — Rotta: (Lamu), Ngoda, Bircao, sorvolo del mare a quattro chilometri dalla costa; foce del fiume Giuba, aeroporto doganale di Gobuen, o viceversa;

« b) *confine fra la Somalia britannica e la Somalia italiana*. — Rotta: (Bohotleh); Domo; carovaniera Laz Dolop-Bouet-Baduen; camionabile Baduen-Rocca Littorio (aeroporto doganale); camionabile Rocca Littorio-Uargalé-Obbia; sorvolo sul mare a quattro chilometri dalla costa; o viceversa.

« Gli aeromobili adibiti a regolare servizio di linea possono, invece, seguire la rotta: (Bohotleh); carovaniera Laz Dolop-Bouet-Baduen; camionabile Baduen-Rocca Littorio (aeroporto doganale): volo su rotta bussola da Rocca Littorio ad El Bur; El Bur; Mahaddei; Mogadiscio (aeroporto doganale nel quale è consentito l'approdo solo agli aeromobili adibiti a regolare servizio di linea, previa autorizzazione del Governo della Somalia); o viceversa;

« c) *confine fra l'Etiopia e la Somalia italiana*: (Lamma Bar); carovaniera El Abred-El Diale-El Dere; aeroporto doganale di Dusa Mareb; o viceversa,

« d) *aeromobili provenienti dal Golfo di Aden*. — Rotta: Bender Ziada; sorvolo del mare a quattro chilometri dalla costa; aeroporto doganale di Bender Kassim; o viceversa.

« 2. - *Rotte obbligate per il sorvolo della colonia*:

« Gli aeromobili possono sorvolare il territorio della Somalia italiana soltanto seguendo le rotte sottoindicate:

« a) Gobuen; sorvolo del mare a quattro chilometri dalla costa; Vittorio d'Africa; sorvolo del mare o quattro chilometri dalla costa; Itala; sorvolo del mare a quattro chilometri dalla costa; Obbia; sorvolo del mare a quattro chilometri dalla costa; Eil, Chellihet, Gardò Iredamo, Bender Kassim; o viceversa;

« b) Rocca Littorio; Uargalò; Obbia; o viceversa;

« c) Dusa Mareb; Ermadle; Ghedalei; Obbia; o viceversa.

« Gli aeromobili adibiti a regolare servizio di linea, ove ottengano dal Governo della Somalia l'autorizzazione di fare scalo nell'aeroporto di Mogadiscio, possono percorrere le rotte sottoindicate:

« a) Rocca Littorio; El Bur; Mahaddei; aeroporto di Mogadiscio; o viceversa;

« b) Obbia; sorvolo del mare a quattro chilometri dalla costa; Mogadiscio; o viceversa;

« c) Gobuen; sorvolo del mare a quattro chilometri dalla costa; Mogadiscio; o viceversa.

« Essi devono, tuttavia, astenersi dal sorvolare la città di Mogadiscio ed il territorio che disti più di un chilometro dal perimetro dell'aeroporto. Devono inoltre, nel caso che seguano le rotte b) e c) sopra indicate, dirigere dal mare all'aeroporto con rotta di 90° e partirne con rotta di 270° ».

L'Allegato B al suddetto decreto è completato con l'aggiunta della unita cartina (allegato 3).

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti. Esso entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 17 gennaio 1936 - Anno XIV

p. *Il Ministro per l'aeronautica*: VALLE.

p. *Il Ministro per le colonie*: LESSONA.

Il Ministro per le finanze: DI REVEL.

ALLEGATO 1.

XI ZONA - CAGLIARI

ALLEGATO 2.

XIX ZONA - TOBRUCH E MARMARICA

ALLEGATO 3.

XX ZONA - SOMALIA ITALIANA

(437)

DECRETO MINISTERIALE 10 febbraio 1936-XIV.

Schema di 5° elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di Napoli.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto l'elenco principale delle acque pubbliche per la provincia di Napoli, approvato con R. decreto 7 maggio 1899 e i tre elenchi suppletivi, il primo approvato con decreto Luogotenenziale 27 agosto 1916, il secondo con R. decreto 22 dicembre 1932, il terzo con Regio decreto 14 febbraio 1935, nonchè lo schema di quarto elenco suppletivo in corso d'istruttoria;

Visto lo schema del 5° elenco suppletivo delle acque pubbliche scorrenti nella provincia di Napoli, compilato dall'Ufficio del genio civile di Napoli;

Visto l'art. 1 del testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775, sulle acque e sugli impianti elettrici, e gli articoli 1 e 2 del regolamento 14 agosto 1920, n. 1285;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti delle suindicate disposizioni è ordinato:

a) il deposito dello schema di 5° elenco suppletivo suddetto nell'Ufficio dell'Alto Commissariato per la provincia di Napoli;

b) l'inserzione completa del presente decreto ad annesso schema di elenco suppletivo nel Foglio annunzi legali della provincia di Napoli;

c) il deposito di un esemplare di detto Foglio nella segreteria dei Comuni interessati della Provincia suddetta;

d) l'affissione nell'albo pretorio di tali Comuni per il termine di giorni trenta, di un avviso che dia notizia dell'avvenuta inserzione sia nella *Gazzetta Ufficiale*, come nel Foglio annunzi legali, e dell'eseguito deposito ed avverta gl'interessati che possano esaminare lo schema di elenco depositato e produrre opposizione nel termine di mesi sei a decorrere dalla data di inserzione nella *Gazzetta Ufficiale;*

e) l'inserzione dell'avviso di cui alla lettera *d*) in uno o più giornali della Provincia.

L'ingegnere capo dell'Ufficio del genio civile di Napoli è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 10 febbraio 1936 - Anno XIV

Il Ministro: COBOLLI-GIGLI.

Schema di V elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di Napoli

Num. d'ordine	DENOMINAZIONE (da valle verso monte)	Foce o Sbocco	COMUNI toccati od attraversati	LIMITI entro i quali si ritiene pubblico il corso d'acqua
1	2	3	4	5
1	Canale Sbauzone	Tirreno	Napoli	Tutto il suo corso. (Include il n. 8 dell'elenco principale approvato con R. decreto 7 maggio 1899).
2	Canale Pascariello, inf. n. 1	Canale Sbauzone	Idem	Tutto il suo corso.
3	Canale dello Sperone	Alveo comune dei torrenti di Pollena	Idem	Tutto il suo corso.
4	Canale Volla, inf. n. 3	Canale dello Sperone	S. Sebastiano al Vesuvio, Casalnuovo	Tutto il suo corso. (Include il n. 9 dell'elenco principale di cui sopra).
5	Canale S. Severino, inf. n. 3	Idem	Napoli	Tutto il suo corso. (Include il n. 10 dell'elenco principale di cui sopra).
6	Canale Lamia, inf. n. 3	Idem	Idem	Tutto il suo corso. (Include il n. 11 dell'elenco principale di cui sopra).
7	Canale Cozzone o Fosso Reale	Idem	Napoli S. Sebastiano al Vesuvio	Tutto il suo corso. (Include il n. 12 dell'elenco principale di cui sopra).
8	Alveo comune dei torrenti di Pollena	Tirreno	Napoli-Cercola S. Anastasia Pollena	Dallo sbocco fino alla strada Pollena S. Anastasia. (Include il n. 13 dell'elenco principale di cui sopra).
	Collettore di Bagnoli	Idem	Napoli	Tutto il suo corso.
10	Emissario sub bacino di Agnano	Idem	Idem	Tutto il suo corso.
11	Emissario comune degli Alvei di Quarto o Camaldoli	Idem	Pozzuoli	Dallo sbocco fino alla confluenza dei collettori di Quarto e Camaldoli.
12	Collettore di Quarto e suoi colatori, inf. n. 11	Emissario comune dei collettori di Quarto e Camaldoli	Pozzuoli, Giugliano Marano di Napoli	Tutto il suo corso.
13	Alveo dei Camaldoli, inf. n. 11	Idem	Pozzuoli, Giugliano, Qualiano, Marano, Napoli	Tutto il suo corso.
14	Vallone Le Breccette e suoi affluenti	S. Marco	Agerola, Pimonte, Gragnano	Dalle origini al suo sbocco nel Vallone S. Marco comprese tutte le sorgenti sgorganti nei relativi bacini imbriferi (Include il n. 20 dell'elenco principale di cui sopra).
15	Torrente S. Nicola dei Miri e suoi affluenti	Idem	Gragnano Pimonte	Dalle origini al suo sbocco nel Vallone S. Marco comprese tutte le sorgenti sgorganti nei relativi bacini imbriferi. (Include il n. 21 dell'elenco principale di cui sopra).

N. B. — Nella colonna (2) l'indicazione *fiume, torrente, botro, vallone*, ecc., non si riferisce alla natura dei corsi d'acqua, sibbene alla qualifica con la quale sono conosciuti nella località.

(414)

Visto, *Il Ministro per i lavori pubblici*: COBOLLI-GIGLI.

DECRETO MINISTERIALE 1° gennaio 1936-XIV.

Istituzione di premi in danaro a favore dei pescatori italiani che conseguono il grado di motorista navale o di marinaio motorista.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il testo unico delle leggi sulla pesca, approvato con R. decreto 8 ottobre 1931, n. 1604;

Vista la legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1320, contenente norme per il conseguimento del grado di macchinista navale, macchinista per motonavi, motorista navale e delle autorizzazioni a condurre motori di limitata potenza;

Ritenuta l'opportunità, nell'interesse dell'incremento della pesca con battelli a propulsione meccanica, di incoraggiare i pescatori a conseguire l'abilitazione a condurre motori marini per l'esercizio della pesca;

Decreta:

Art. 1. — A ciascun pescatore italiano che, nel periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 1936, conseguirà il grado di motorista navale di prima o di seconda classe, ai sensi degli art. 11 e 12 della legge 20 giugno 1935, n. 1320, citata nelle premesse, verrà conferito un premio di L. 3000.

A ciascun pescatore italiano che, nel precitato periodo, conseguirà invece il grado di motorista abilitato o di marinaio motorista, ai sensi degli articoli 15 e 16 della legge medesima, verrà conferito un premio di L. 150.

Art. 2. — Ciascuna Regia capitaneria di porto, sede di Commissione esaminatrice, non appena terminati gli esami, invierà al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, Direzione generale dell'agricoltura, Divisione pesca, l'elenco nominativo dei pescatori che avranno conseguito la qualifica di cui sopra.

Gli elenchi dovranno contenere il cognome, il nome, la paternità e il domicilio di ciascun pescatore, e la data di conseguimento della qualifica.

Le Regie capitanerie di porto correderanno gli elenchi di una attestazione dalla quale risulti che ciascuna persona indicata negli elenchi stessi esercita effettivamente il mestiere di pescatore ed è provvisto del libretto di matricola.

Art. 3. — In base agli elenchi di cui al precedente articolo, il Ministero darà corso al pagamento dei premi.

La spesa relativa prevista in L. 30.000, graverà sul capitolo 81 resti del bilancio di questo Ministero per l'esercizio 1935-36

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 1° gennaio 1936 - Anno XIV

Il Ministro: Rossoni.

(468)

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Avviso di rettifica.

Nel decreto del Capo del Governo in data 28 gennaio 1936-XIV concernente la « Costituzione del Comitato tecnico corporativo per i combustibili liquidi » pubblicato a pagina 292 della *Gazzetta Ufficiale* in data 3 febbraio 1936-XIV, n. 27, all'art. 2, lettera *d*) ove è detto «.... delle *disposizioni* mediate ed immediate ... » deve invece leggersi «... delle *disponibilità* mediate ed immediate ... » come qui si rettifica.

(484)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

Direzione generale del Tesoro - Portafoglio dello Stato

Media dei cambi e dei titoli del 24 febbraio 1936-XIV - N. 45.

S. U. A. (Dollaro)	12,45	Olanda (Fiorino)	8,547
Inghilterra (Sterlina)	62,10	Polonia (Zloty)	237,50
Francia (Franco)	82,95	Spagna (Peseta)	170,05
Svizzera (Franco)	411 —	Svezia (Corona)	3,0793
Argentina (Peso carta)	3,43	Rendita 3,50 % (1906)	73,125
Austria (Shilling)	2,35	Id 3,50 % (1902)	67,925
Belgio (Belga)	2,119	Id 3 % lordo	48,75
Canadà (Dollaro)	12,465	Prest redim 3,50 % 1934	72,55
Cecoslovacchia (Corona)	52,22	Obbl Venezie 3,50 %	85,95
Danimarca (Corona)	2,78	Buoni nov. 5 % Scad. 1940	96,675
Germania (Reichsmark)	5,0556	Id. id 5 % Id. 1941	96,625
Grecia (Dracma)	11,50	Id. id. 4 % Id. 15-2-43	85,65
Jugoslavia (Dinaro)	28,19	Id id 4 % Id. 15-12-43	85,725
Norvegia (Corona)	3,0021		

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Proroga della straordinaria gestione dell'Istituto autonomo per le case popolari di Bolzano.

Con R. decreto 31 gennaio 1936 è stato prorogato al 31 marzo 1936-XIV la gestione straordinaria dell'Istituto autonomo per le case popolari di Bolzano affidata al cav. rag. Luigi Corbelletti, Regio commissario.

(473)

CONCORSI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concorso a due posti di archivista.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e le successive modificazioni;
Visto l'art. 23 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960;
Visto l'art. 11 del R. decreto 8 maggio 1924, n. 843;
Visto l'art. 2 del R. decreto 6 gennaio 1927, n. 27;
Visto il R. decreto 6 gennaio 1936-XIV, n. 45;

Determina:

Art. 1. — È indetto un esame di concorso per la promozione a due posti di archivista (gruppo *C*, grado 11°) nel ruolo del personale d'ordine del Ministero degli affari esteri.

Art. 2. — Possono essere ammessi al suddetto concorso gli impiegati di grado 12° (applicati) del predetto ruolo i quali abbiano compiuto, alla data del presente decreto, almeno dieci anni di effettivo servizio complessivo nei gradi 12° e 13° tenuto altresì conto dell'eventuale periodo di prova, e sempre che, a giudizio del Consiglio di amministrazione, abbiano dimostrato capacità, diligenza e buona condotta.

In aggiunta al servizio civile è computato quello prestato, anteriormente alla nomina ad impiegato di ruolo, nei reparti combattenti durante la guerra 1915-18, purchè siano trascorsi almeno due anni dalla data in cui gli impiegati sono entrati effettivamente a far parte del ruolo al quale appartengono.

Per gli altri impiegati provenienti dai sottufficiali, nominati in base ai diritti loro concessi dalle leggi vigenti, il periodo minimo di servizio richiesto per l'ammissione al concorso è ridotto a sei anni.

Art. 3. — Coloro che, trovandosi nelle condizioni predette, vogliono partecipare al concorso dovranno farne domanda in carta bollata da L. 6. La domanda dovrà essere inoltrata, per via gerarchica, alla Direzione generale del personale non oltre sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Art. 4. — L'esame di concorso consterà di due prove scritte e di una prova orale.

Saranno materie delle due prove scritte:

a) nozioni di diritto costituzionale ed amministrativo con particolare riguardo alle leggi organiche fondamentali dello Stato fascista (tempo assegnato: otto ore);

b) organizzazione e funzionamento degli archivi con speciale riguardo all'ordinamento degli uffici e dei servizi del Ministero degli affari esteri sia presso l'Amministrazione centrale che all'estero (tempo assegnato: otto ore).

La prova orale avrà per oggetto le materie delle prove scritte e comprenderà inoltre nozioni elementari di statistica.

Le prove di esame si svolgeranno nei giorni e nei locali che saranno indicati con apposito avviso.

Art. 5. — Per quanto riguarda le formalità inerenti allo svolgimento delle prove di esame, alle operazioni della Commissione esaminatrice, alla formazione, approvazione e pubblicazione della graduatoria dei vincitori saranno osservate le disposizioni contenute nel cap. VI del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati i quali avranno riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale non s'intenderà superata se i candidati non ottengano almeno la votazione di sette decimi.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 5 febbraio 1936 - Anno XIV

Il Capo del Governo, Ministro per gli affari esteri:
Mussolini.

(482)

Mugnozza Giuseppe, *direttore* Santi Raffaele, *gerente*.

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.